

TITOLO III

SISMA MAGGIO 2012

Art. 11

(Ulteriori disposizioni per il sisma del maggio 2012)

<p>1. Al fine della migliore individuazione dell'ambito di applicazione del già vigente articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e per favorire conseguentemente la massima celerità applicativa delle relative disposizioni:</p> <p>a) nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122:</p> <p>1) all'articolo 1, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. I Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di Commissari Delegati, possono delegare le funzioni attribuite con il presente decreto ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi oggetto della presente normativa. Nell'atto di delega devono essere richiamate le specifiche normative statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga.";</p>	<p>[Errani] I Presidenti Commissari potranno delegare alcune funzioni (esempio atti di pianificazione edilizia) ai Sindaci del cratere. Con l'atto di delega sono anche individuate le norme statali e regionali derogabili.</p>
<p>2) all'articolo 3, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. I contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi di cui al comma 1, lettera a) non sono ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 32, comma 1, lettere d) ed e), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; resta ferma l'esigenza che siano assicurati criteri di economicità e trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Restano fermi i controlli antimafia previsti dall'articolo 5-bis da effettuarsi secondo le linee guida del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere";</p>	<p>[Errani] Deroga al codice dei contratti pubblici Resta fermo il vincolo di rispondere a criteri di economicità e trasparenza nell'appaltare risorse pubbliche e fermi i controlli antimafia [Min. interno] In particolare i privati per i loro appalti di ricostruzione, con l'utilizzo di risorse pubbliche non saranno tenuti a gara [Errani]</p>
<p>3) all'articolo 4, comma 1, lettera a), è aggiunto in fine il seguente periodo: "Qualora la programmazione della rete scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono comunque prioritariamente destinate a tale scopo.";</p>	<p>I fondi per la ricostruzione degli edifici scolastici sono prioritariamente destinati alla ricostruzione di scuole in sedi diverse se così previsto dalla vigente programmazione scolastica. [Errani]</p>
<p>4) all'articolo 5-bis sono apportate le seguenti modificazioni:</p>	<p>Disposizioni più stringenti per</p>

<p>4.1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Per l’efficacia dei controlli antimafia concernenti gli interventi previsti nel presente decreto, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo delle province interessate alla ricostruzioni sono istituiti elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei settori di cui al comma 2, cui si rivolgono gli esecutori dei lavori di ricostruzione. Per l’affidamento e l’esecuzione, anche nell’ambito di subcontratti, di attività indicate nel comma 2 è necessario comprovare quantomeno l’avvenuta presentazione della domanda di iscrizione negli elenchi sopracitati presso almeno una delle prefetture –uffici territoriali del Governo delle province interessate.”;</p> <p>4.2) al comma 2, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente: “h-bis) gli ulteriori settori individuati, per ogni singola Regione, con ordinanza del Presidente in qualità di Commissario delegato, conseguentemente alle attività di monitoraggio ed analisi delle attività di ricostruzione”.</p>	<p>assicurare l’efficacia dei controlli antimafia relativamente agli interventi di ricostruzione anche nell’ambito di subcontratti [Min. interno].</p> <p>Possibilità di inserire ulteriori settori tra le attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa [Min. interno].</p>
<p>5) all’articolo 7 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1-bis Ai comuni di cui all’articolo 1, comma 1, non si applicano le sanzioni per mancato rispetto del patto di stabilità interno 2011, ai sensi dell’articolo 7, comma 2 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149”;</p>	<p>Disapplicazione delle sanzioni per i comuni del cratere che non rispettano il patto di stabilità interno 2011 [Errani].</p>
<p>b) le disposizioni di attuazione del credito d’imposta e dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione di cui all’articolo 3-bis, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono quelle di cui al Protocollo d’intesa tra il Ministro dell’economia e delle finanze e i Presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto sottoscritto in data 4 ottobre 2012. I Presidenti delle predette regioni assicurano in sede di attuazione del Protocollo il rispetto del limite di spesa autorizzato allo scopo a legislazione vigente.</p>	<p>Legificazione del Protocollo d’intesa Ministro e 3 Presidenti.</p>
<p>2. Al comma 6 dell’articolo 16 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Per gli anni 2012 e 2013 ai Comuni, di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, non si applicano le disposizioni recate dal presente comma, fermo restando il complessivo importo delle riduzioni ivi previste di 500 milioni di euro per l’anno 2012 e di 2.000 milioni di euro per l’anno 2013.”.</p>	<p>Esclusione da spending review per anni 2012 e 2013 per i comuni del cratere. [Errani]</p>
<p>3. In considerazione della mancata sospensione degli obblighi dei sostituti di imposta, conseguente al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 6</p>	<p>(Ulteriori disposizioni per il sisma del maggio 2012)</p> <p>Nei territori del cratere i sostituti</p>

<p>giugno 2012, n. 130, i sostituti di cui al predetto decreto che, a partire dal 20 maggio 2012, non hanno adempiuto agli obblighi di riversamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché sui redditi di lavoro autonomo, e relative addizionali già operate ovvero che non hanno adempiuto alla effettuazione e al riversamento delle stesse successivamente a tale data, regolarizzano gli adempimenti e i versamenti omessi entro il 16 dicembre 2012, senza applicazione di sanzioni e interessi. Effettuato il versamento, i sostituti operano le ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e relative addizionali nei limiti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.</p>	<p>d'imposta che non hanno operato "busta leggera" devono versare le ritenute entro il 16/12/12, senza applicazione di sanzioni e interessi;</p> <p>I sostituti effettuato il versamento operano le trattenute sui dipendenti nei limiti del quinto dello stipendio.</p>
<p>4. I pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 e 24 agosto 2012, pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, rispettivamente, del 6 giugno 2012, n. 130, e del 30 agosto 2012, n. 202, nonché dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono effettuati entro il 16 dicembre 2012, senza applicazione di sanzioni e interessi.</p>	<p>Nei comuni del cratere è fissato al 16/12/12 il termine entro il quale i contribuenti del cratere devono versare lo stock di tributi e contributi.</p>
<p>5. Fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti, per il pagamento dei tributi, contributi e premi di cui al comma 4, nonché per gli altri importi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, i titolari di reddito di impresa che, limitatamente ai danni subiti in relazione alla attività di impresa, hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in aggiunta ai predetti contributi, possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 74, del 2012, un finanziamento della durata massima di due anni. A tal fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 6.000 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,</p>	<p>I contribuenti, di cui al comma 4 titolari di reddito di impresa, limitatamente ai danni subiti in relazione alle loro attività di impresa possono accedere ad un finanziamento statale (cassa DD.PP: accordo ABI) per far fronte ai versamenti che torneranno ad essere dovuti. La procedura sarà analoga a quella già prevista per i contributi per la ricostruzione. Significativa novità è quella che i contribuenti dovranno restituire il prestito con acollo degli interessi allo Stato.</p>

<p>convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è concessa la garanzia dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. La garanzia dello Stato di cui al presente comma è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.</p>	
<p>6. I soggetti finanziatori di cui al comma 5 comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione a ruolo di riscossione.</p>	<p>In caso di mancata restituzione alle banche dei capitali da queste erogate i dati vengono trasmessi ad Agenzia entrate per la iscrizione a ruolo di riscossione</p>
<p>7. Per accedere al finanziamento di cui al comma 5, i contribuenti ivi indicati presentano ai soggetti finanziatori di cui al comma 5:</p> <p>a) una autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, che attesta:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il possesso dei requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del predetto decreto-legge n. 74 del 2012, ovvero dell'articolo 3-bis del predetto decreto-legge n. 95 del 2012; nonché 2) la circostanza che i danni subiti in occasione degli eventi sismici, come comprovati dalle perizie occorrenti per accedere ai contributi di cui al numero 1), sono stati di entità effettivamente tale da condizionare ancora una ripresa piena della attività di impresa; <p>b) copia del modello di cui la comma 9, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati i versamenti di cui al comma 4 sospesi fino al 30 novembre 2012, l'importo da pagare dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, nonché la ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione;</p> <p>c) alle rispettive scadenze, per gli altri importi di cui al comma 5, copia dei modelli di pagamento relativi ai versamenti riferiti al periodo dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013.</p>	<p>Norma procedurale</p>
<p>8. Gli interessi e le spese strettamente necessarie alle gestioni dei finanziamenti, relativi ai finanziamenti erogati sono corrisposti ai soggetti finanziatori di cui al comma 5 mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione del limite di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La quota capitale è</p>	<p>Lo Stato riconosce gli interessi alle banche via credito d'imposta</p>

<p>restituita dai soggetti di cui al comma 5 a partire dal 1° luglio 2013 secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.</p>	
<p>9. Con provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate da emanare entro il 31 ottobre 2012, è approvato il modello indicato al comma 7, lettera b), idoneo altresì ad esporre distintamente i diversi importi dei versamenti da effettuare, nonché sono stabiliti i tempi e le modalità della relativa presentazione. Con analogo provvedimento possono essere disciplinati modalità e tempi di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati e al loro utilizzo, nonché quello di attuazione del comma 6.</p>	<p>Norma procedurale.</p>
<p>10. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati risultanti dal modello di cui al comma 7, lettera b), i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.</p>	<p>Norma procedurale.</p>
<p>11. <i>norma di copertura</i></p>	

Art. 12

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.